


Si dichiara che il presente atto venne pubblicato all'Albo comunale di questa città dal 5/2/2000 2000

n. 194

Il Messo Comunale
Roberto

Il Segretario Comunale

Roberto



COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI DIRITTI DI ACCESSO ALLE
INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI**

*Approvato dal Consiglio Comunale con atto
n. 10 nella seduta del 10.2.2000*

*Divenuto esecutivo il 21.4.2000 ai sensi dell'art. 18 della L.R.
44/91 e successive modifiche ed integrazioni.*

Indice

Capo I - I Diritti di Accesso

Art. 1 - Disciplina legislativa

Art. 2 - Soggetti dei diritti di accesso alle informazioni ed agli atti dell'Amministrazione comunale

Art. 3 - Soggetti del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Capo II - Ordinamento del Servizio

Art. 4 - Organizzazione

Art. 5 - L'Ufficio per le relazioni con il pubblico

Art. 6 - Le unità organizzative

Art. 7 - I responsabili dell'accesso presso le unità organizzative

Capo III - Esercizio dei Diritti di Accesso

Art. 8 - Accesso informale

Art. 9 - Accesso formale

Art. 10 - Accesso di portatori d'interessi pubblici e diffusi

Art. 11 - Accesso alle informazioni raccolte nel sistema informativo

Capo IV - Esclusioni dal Diritto di Accesso

Art. 12 - Disciplina generale

Art. 13 - Atti dell'Amministrazione comunale

Art. 14 - Documenti amministrativi

Art. 15 - Differimento dell'accesso

Art. 16 - Esclusioni e limitazioni dell'accesso

Art. 17 - Silenzio-rifiuto

Capo V - Iniziative per l'Informazione dei Cittadini

Art. 18 - Pubblicazione all'albo pretorio

Art. 19 - Pubblicazioni nel territorio comunale

Capo VI - Disposizioni finali

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

Capo I - I Diritti di Accesso

Art. 1 - Disciplina legislativa

1. I principi affermati e le disposizioni previste dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142, 7 agosto 1990, n. 241 e dallo statuto sono attuate secondo quanto dispone il presente regolamento, garantendo la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa del

Comune ed assicurando il diritto di accesso dei cittadini e dei soggetti interessati alle informazioni, agli atti ed ai documenti amministrativi in possesso dell'Amministrazione.

2. Il regolamento definisce le modalità che assicurano l'esercizio dei diritti di accesso, tenuto conto di quanto dispongono le leggi di cui al primo comma, il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, l'art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994.

3. Il regolamento disciplina il divieto temporaneo di esibizione degli atti riservati di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i casi di esclusione dall'accesso di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recepita dalla L.R. 10/91, e dispone l'applicazione da parte dell'ente delle norme per la tutela dei dati personali stabilite dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni.

Capo I - I Diritti di Accesso

Art. 2 - Soggetti dei diritti di accesso alle informazioni ed agli atti dell'Amministrazione comunale

1. Il diritto di accesso dei cittadini agli atti dell'Amministrazione comunale è assicurato in conformità a quanto dispone l'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo il quale tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per divieto di esibizione disposto dal Sindaco, per i motivi e con i limiti indicati negli articoli successivi.

2. Il diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dell'Amministrazione comunale è assicurato:

a) a tutti i cittadini dotati della capacità di agire secondo l'art. 2 del C.C.;

b) ai Consiglieri comunali, agli organi delle circoscrizioni, ai Revisori dei Conti ed agli altri soggetti ai quali il diritto di accesso è stabilito da norme speciali;

c) ai rappresentanti delle:

- libere forme associative e degli organismi di partecipazione della popolazione, che hanno sede nel Comune, che concorrono all'amministrazione locale e svolgono nel territorio comunale attività sociale, culturale e di promozione dello sviluppo d'interesse generale;

- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all' art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

- associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell' art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

- persone giuridiche, pubbliche e private, che hanno sede o centro di attività nel territorio comunale;

d) alle pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle funzioni alle stesse attribuite dall'ordinamento.

Capo I - I Diritti di Accesso

Art. 3 - Soggetti del diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato, nei confronti del Comune e dei soggetti istituzionali, aziende speciali, concessionari che gestiscono servizi pubblici comunali, da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in conformità a quanto dispone l'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il cui secondo comma stabilisce gli atti che sono considerati documenti amministrativi.

2. Il diritto di accesso è esercitato, per gli atti del procedimento e nel corso di esso, nei confronti del responsabile dello stesso e del soggetto competente ad adottare il provvedimento conclusivo ed a detenerlo stabilmente.

3. Il diritto di visione degli atti del procedimento, stabilito dall' art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recepito dalla L.R. 10/91 è inoltre esercitato da coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a tutti gli altri che intervengono ai sensi degli artt. 7 e 9 della stessa legge, nella forma più idonea per garantire la loro partecipazione consapevole al procedimento.

Capo II - Ordinamento del Servizio

Art. 4 - Organizzazione

1. L'esercizio dei diritti di accesso è assicurato con procedure essenziali, semplificate, prevalentemente informali, formalizzate solo nei casi in cui ciò risulti indispensabile, secondo quanto è previsto dai successivi articoli, da espletarsi in ogni caso in tempi brevi, secondo criteri di economicità e di efficienza, nell'interesse dei richiedenti.

2. L'esercizio dei diritti di accesso viene esercitato:

a) presso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, per le funzioni previste dall'art. 5;

b) presso le Unità organizzative comunali, per la visione e l'estrazione di copie di atti e documenti dei quali l'ufficio suddetto non è dotato o che sono pertinenti a procedimenti amministrativi in corso od a provvedimenti adottati a conclusione degli stessi.

3. Per i fini di cui al presente regolamento costituiscono unità organizzative gli uffici, i servizi e le altre strutture operative previste dall'organizzazione comunale.

4. Nell'ammissione all'esercizio dei diritti di accesso stabiliti dalla legge si osservano le disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali effettuati da enti pubblici, di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche e integrazioni.

5. Per la visione e l'estrazione di copie degli atti conservati negli archivi dell'ente si osservano le disposizioni di cui agli articoli 77 e 78 della legge 2 ottobre 1911, n. 1163 ed agli artt. 21, 22 e 30 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e secondo le modalità previste nel regolamento dell'Archivio Storico del Comune.

Capo II - Ordinamento del Servizio

Art. 5 - L'Ufficio per le relazioni con il pubblico

1. Nell'ambito dell'unità organizzativa di Segreteria, è istituito l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 11 ottobre 1994.

L'Ufficio provvede:

all'informazione relativa, in generale, all'attività svolta dal Comune, dalle istituzioni, dalle aziende speciali e da altri soggetti che esercitano funzioni e gestiscono servizi di competenza comunale;

alla consultazione da parte di chiunque ne faccia richiesta, di pubblicazioni ufficiali delle quali l'Ufficio è dotato o che lo stesso è in grado di reperire nell'ambito del Comune;

a dare visione di atti detenuti dall'ufficio o dei quali lo stesso possa acquisire la disponibilità mediante collegamento con l'unità organizzativa che ne dispone, con esclusione :

- degli atti e documenti amministrativi la cui esibizione di copie è di pertinenza del responsabile dell'accesso dell'unità organizzativa che, per competenza, li detiene ;

- dei documenti relativi a procedimenti amministrativi in corso o conclusi, la cui esibizione ed estrazione di copie è di competenza del responsabile del procedimento.

2. Il diritto di accesso è esercitato presso l'Ufficio per i rapporti con il pubblico in via informale, mediante richiesta, anche verbale, delle informazioni, della visione e di copie degli atti dell'Amministrazione. Per l'accesso ai documenti amministrativi l'interessato deve indicarne gli estremi che ne consentano l'individuazione, precisare e comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta e far constare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza.

3. La richiesta è esaminata immediatamente e senza formalità e, salvo i casi di esclusione dall'accesso previsti dal presente regolamento, accolta con le seguenti modalità e termini:

- direttamente entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello della richiesta, per le informazioni in possesso dell'Ufficio od acquisibili per via telefonica dalle unità organizzative e dagli altri soggetti competenti;

- direttamente, non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla richiesta, per le richieste che comportano acquisizione di documentazioni, accertamenti dello stesso delle procedure, studio di particolari problematiche.

4. Per il rilascio di copie di atti e documenti:

a) non autenticate, è dovuto il rimborso-spese secondo la tariffa stabilita con determinazione sindacale;

b) autenticate, sono dovute l'imposta di bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge, ed il rimborso spese di cui alla lettera a);

c) il rimborso spese è dovuto - o maggiorato - per l'onere relativo alla trasmissione per telefax, secondo la tariffa stabilita con la deliberazione suddetta;

d) le somme dovute vanno corrisposte dall'interessato non oltre il momento del ritiro della copia e sono interamente di pertinenza del Comune.

5. Le richieste di accesso sono registrate nell'apposito protocollo dell'ufficio contenente i dati soggettivi, oggettivi e cronologici delle richieste.

6. Salvo che il fatto non costituisca reato, il funzionario che non adempie al rilascio di quanto richiesto nei termini previsti dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dal regolamento disciplinare.

Capo II - Ordinamento del Servizio

Art. 6 - Le unità organizzative

1. Per le informazioni, la visione e l'estrazione di copie e documenti che costituiscono dotazione delle unità organizzative comunali e non possono essere acquisite dall'Ufficio U.R.P. , il diritto di accesso è esercitato presso le unità competenti.
2. Il procedimento di accesso presso ciascuna unità organizzativa è attribuito:
 - a) al responsabile dell'accesso per tutte le informazioni, atti e documenti che l'unità detiene, esclusi quelli di cui alla lettera b);
 - b) al responsabile del procedimento amministrativo in corso o concluso con l'adozione del provvedimento, che detiene i documenti allo stesso relativi.
3. Il responsabile che ha iniziato il procedimento di accesso, quando non dispone di una parte dei documenti, deve richiederli in via breve all'unità che ne è in possesso la quale è tenuta a dare immediato esito alla richiesta. L'unità richiesta invia a quella titolare del procedimento copie conformi degli originali in suo possesso, che vengono utilizzate per la visione dei richiedenti e, ove richiesto, agli stessi rilasciate previa regolarizzazione, se dovuta, ai fini dell'imposta di bollo.
4. Le richieste di accesso sono registrate nell'apposito protocollo contenente i dati soggettivi, oggettivi e cronologici delle richieste.

Capo II - Ordinamento del Servizio

Art. 7 - I responsabili dell'accesso presso le unità organizzative

1. I responsabili della direzione delle unità organizzative designano il dipendente che ha fra i suoi compiti quello del procedimento di accesso alle informazioni, atti e documenti, esclusi quelli di cui al comma 3°. La designazione è effettuata con determinazione formale consegnata all'interessato ed inviata per conoscenza al Sindaco.
2. Il responsabile del procedimento di accesso:

- a) riceve la richiesta, identifica il richiedente e verifica la sua legittimazione ad esercitare il diritto, in relazione a quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 3 e del successivo comma 3°;
- b) decide sulle richieste e dispone l'esercizio del diritto di accesso con le modalità ed entro i termini previsti dal regolamento;
- c) provvede all'individuazione degli atti, documenti e dati personali temporaneamente o permanentemente esclusi dall'accesso e procede, per gli stessi, a quanto stabilito dall'art. 13;
- d) comunica al richiedente, con provvedimento adeguatamente motivato, l'esclusione o il differimento dell'accesso nei casi previsti dalla legge e dal regolamento;
3. Compete al responsabile del procedimento amministrativo disporre l'accesso dei soggetti di cui all'art. 3, alle informazioni e documentazioni amministrative relative ai procedimenti dei quali cura l'istruttoria o determina il provvedimento conclusivo con le seguenti modalità:
- a) riceve la richiesta, identifica il richiedente e verifica la legittimità e la connessione degli interessi, personali e concreti, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti che costituiscono il motivo della richiesta di accesso;
- b) decide sulla richiesta e dispone l'esercizio del diritto con le modalità e nei termini fissati dal regolamento;
- c) comunica al richiedente, con provvedimento adeguatamente motivato, l'esclusione o il differimento dell'accesso nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

Capo III - Esercizio dei Diritti di Accesso

Art. 8 - Accesso informale

1. Il diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dell'Amministrazione di cui all'art. 2 è esercitato informalmente mediante richiesta, anche verbale, fatta all'Ufficio di cui all'art. 5 od all'unità organizzativa competente, di cui all'art. 6.
2. Il diritto di accesso alle informazioni, agli atti ed ai documenti è esercitato informalmente secondo le modalità di seguito stabilite.
- L'identificazione del richiedente viene effettuata:
- a) per conoscenza diretta dello stesso da parte degli addetti all'Ufficio di cui all'art. 5 o dei responsabili dell'accesso o del procedimento;
- b) mediante esibizione di un documento di identificazione i cui estremi sono annotati sul protocollo delle richieste di accesso.

Coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni od altri organismi devono dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta, che legittima l'esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati.

L'interessato deve indicare:

- c) per le informazioni richieste, i riferimenti in suo possesso relativi alla legge, regolamento, procedimento amministrativo, atto, del quale intende conoscere i contenuti o lo stato di avanzamento o l'ordine di classificazione;
- d) per la visione od estrazione di documenti, gli estremi di quelli oggetto della richiesta o degli elementi che ne consentono l'individuazione e l'unità organizzativa dalla quale è detenuto;
- e) gli estremi delle pubblicazioni delle quali intende prendere visione od ottenere copie od estratti.

5. La richiesta viene accolta entro il giorno successivo alla presentazione, senza formalità, con esclusione di quelle che hanno per oggetto dati, atti e documenti dei quali è vietato temporaneamente o stabilmente l'accesso, secondo quanto stabilito dal successivo Capo IV:

- a) comunicando verbalmente le informazioni richieste o fornendo eventuali opuscoli, guide d'istruzioni o documenti analoghi predisposti dalle unità operative competenti;
- b) assicurando la consultazione di pubblicazioni ufficiali in dotazione all'Ufficio di cui all'art. 5 od alle unità organizzative;
- c) esibendo in visione ai soggetti di cui all'art. 2 gli atti da tale norma previsti.

I servizi di cui al presente comma sono effettuati senza spese per il richiedente.

6. La richiesta viene accolta entro 5 giorni dalla presentazione, salvo quanto stabilito al Capo IV:

- a) rilasciando copie estratte dalle pubblicazioni ufficiali in dotazione;
- b) estraendo copie degli atti di cui all'art. 2, mediante la loro riproduzione in forma autenticata, assolvendo all'imposta di bollo nelle forme stabilite dalla legge, salvo che le stesse non siano destinate ad usi per i quali è prevista l'esenzione od il pagamento dell'imposta solo in caso d'uso.

È a carico del richiedente il rimborso delle spese per l'effettuazione delle copie di cui al presente articolo, nell'importo stabilito con l'apposita tariffa determinata con atto del Sindaco.

Capo III - Esercizio dei Diritti di Accesso

Art. 9 - Accesso formale

1. Il richiedente può sempre presentare richiesta formale di accesso, della quale è rilasciata ricevuta.
2. La richiesta formale è necessaria:
 - a) quando il richiedente, compreso fra i soggetti di cui all'art. 3, deve precisare e comprovare l'interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, per la visione o l'estrazione di copia di documenti amministrativi;
 - b) quando la stessa ha per oggetto documenti relativi ad un procedimento amministrativo in corso od alla istruttoria di un provvedimento già emesso;
 - c) ove sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente o sui suoi poteri rappresentativi, per l'accesso ai documenti. I rappresentanti, tutori e curatori di soggetti interessati all'accesso, devono dichiarare la loro condizione ed indicare gli estremi del titolo legale dal quale la stessa è comprovata.
3. Le richieste delle pubbliche amministrazioni sono presentate dal titolare dell'Ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo presso lo stesso in corso.
4. La richiesta è accolta mediante l'esibizione del documento, l'estrazione ed il rilascio di copie ovvero altra modalità idonea.
5. Il termine massimo entro il quale il procedimento formale di accesso deve concludersi è stabilito il 30 giorni, a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recepito dalla L.R. 10/91, decorrenti dalla presentazione o ricezione della richiesta. La conclusione entro il termine massimo deve essere motivata da particolari difficoltà che l'accoglimento della richiesta obiettivamente presenta.
6. Nel caso di richiesta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento di accesso provvede, entro dieci giorni dalla presentazione, a darne comunicazione al richiedente con raccomandata A.R. od altro mezzo idoneo. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dal perfezionamento della richiesta.
7. La comunicazione di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa dell'indirizzo, telefono e telefax, presso cui rivolgersi nonché di un tempo congruo non inferiore a 15 giorni dal ricevimento, per prendere visione dei documenti od ottenerne copia. L'accesso ad un documento comporta la facoltà del richiedente di accedere anche agli altri documenti nello stesso richiamati ed appartenenti al medesimo procedimento, salvo i divieti di cui alla legge ed al regolamento.

8. L'esame dei documenti è effettuato presso l'ufficio indicato nella comunicazione, nelle ore di servizio, alla presenza, ove necessaria, del personale addetto. È vietato asportare i documenti dall'ufficio in cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi od alterarli in qualche modo.

9. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata. È ammesso in ambedue i casi l'accompagnamento di altra persona. Le generalità dell'incaricato e dell'accompagnatore sono annotate in calce alla richiesta.

10. La copia dei documenti è rilasciata:

a) senza autenticazione, con il rimborso delle spese di copia secondo la tariffa stabilita con determinazione del Sindaco.

b) autenticata, osservando le disposizioni in materia di imposta di bollo e di eventuale esenzione dalla stessa, ferma restando l'applicazione del rimborso spese di cui alla lettera a).

Per la visione di documenti non è dovuto alcun rimborso spese o diritto per la prima richiesta presentata dallo stesso soggetto. Se la medesima viene ripetuta si applica la tariffa stabilita con determinazione sindacale.

Capo III - Esercizio dei Diritti di Accesso

Art. 10 - Accesso di portatori d'interessi pubblici e diffusi

1. Le disposizioni che assicurano il diritto di accesso e ne disciplinano l'esercizio, stabilite dal presente regolamento, si applicano, per quanto compatibili, agli enti, associazioni, organizzazioni e comitati portatori di interessi pubblici e diffusi.

Capo III - Esercizio dei Diritti di Accesso

Art. 11 - Accesso alle informazioni raccolte nel sistema informativo

1. L'accesso alle informazioni raccolte nel sistema informativo comunale, escluse quelle alle quali l'accesso è vietato dalla legge o dal presente regolamento, può essere effettuato:

- a) sugli appositi supporti forniti dal richiedente;
- b) mediante collegamento in rete, ove esistente.

2. Specifiche disposizioni operative sono stabilite con provvedimento del Sindaco, su proposta del responsabile del sistema informativo comunale, per regolare le procedure di accesso di cui al primo comma.

Capo IV - Esclusioni dal diritto di accesso

Art. 12 - Disciplina generale

1. La disciplina generale delle esclusioni dal diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed all'estrazione di copie di atti e documenti detenuti dal Comune è stabilita in conformità alle seguenti disposizioni di legge speciali e generali:

a) per le informazioni e gli atti dell'Amministrazione comunale dall'art. 7, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) per i documenti amministrativi formati dal Comune o da esso stabilmente detenuti e per le informazioni dagli stessi desumibili, dall'art. 24, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recepito dalla L.R. 10/91 e dall'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352;

c) per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche.

2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici e privati di informazioni, di atti e documenti contenenti dati personali sono effettuate dal Comune, per le finalità di cui al presente regolamento, in conformità all'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, per adempiere agli obblighi stabiliti dalle norme di legge richiamate alle lettere a) e b), delle quali il presente regolamento determina esclusivamente le modalità di attuazione.

Capo IV - Esclusioni dal diritto di accesso

Art. 13 - Atti dell'Amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'art. 7, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'esercizio del diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione comunale può essere temporaneamente escluso per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal presente regolamento, quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

2. Il trattamento dei dati personali indicati dal primo comma dell'art. 22, dagli articoli 23 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 eventualmente contenuti negli atti di cui al presente articolo, è soggetto alle disposizioni stabilite dalla legge predetta.
3. La dichiarazione di esclusione dall'accesso deve precisare i motivi per i quali la stessa è stata disposta. Nella stessa deve essere stabilito il periodo per il quale vige l'esclusione, che deve essere definito con un termine certo, salvo quanto concerne il trattamento dei dati personali di cui al secondo comma che è disciplinato dalla legge nello stesso richiamata.
4. Deve comunque essere assicurata agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i loro interessi giuridici.
5. È esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali o speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti, ferme restando le preclusioni stabilite dal secondo e terzo comma del presente articolo.

Capo IV - Esclusioni dal diritto di accesso

Art. 14 - Documenti amministrativi

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi formati dall'Amministrazione comunale o dalla stessa stabilmente detenuti e le informazioni dagli stessi desumibili:
 - a) che sono riservati per espressa disposizione di legge, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dal primo e quinto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
 - b) per i quali la divulgazione è esclusa per l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi od imprese ;
 - c) la cui divulgazione possa provocare una lesione immediata e diretta all'interesse alla sicurezza ed alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale ed alle relazioni internazionali; in nessun caso tali informazioni possono essere oggetto di segreto quando ciò sia in contrasto con il perseguimento dei fini di cui all'art. 11 della Costituzione;
 - d) la cui divulgazione possa ostacolare l'adozione o l'attuazione da parte delle amministrazioni competenti di decisioni in materia di politica monetaria o valutaria;

e) la cui divulgazione, ostacolando l'attività delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ordine pubblico ed alla prevenzione e repressione della criminalità, possa provocare una lesione immediata e diretta alla sicurezza di persone e di beni.

2. Fatto salvo il diritto di visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici dei richiedenti, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti di cui alla lettera b) del precedente comma :

a) rapporti informativi sul personale dipendente; b) notizie, documenti e tutto ciò che comunque attenga alle selezioni attitudinali di reclutamento del personale; c) accertamenti medico legali e relative documentazioni; d) documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscono il presupposto dell'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che sia comunque utilizzabile ai fini dell'attività amministrativa; e) documenti ed atti comunque relativi alla salute delle persone; f) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del personale dipendente; g) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari o concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente; h) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali; i) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio; l) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa; m) rapporti alla Procura generale o alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali; n) atti di promovimento di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie.

3. L'individuazione delle categorie dei documenti amministrativi da escludere dall'accesso per effetto di quanto dispone il precedente comma, viene eseguita, per ciascuna unità organizzativa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento dal responsabile del procedimento.

Capo IV - Esclusioni dal diritto di accesso

Art. 15 - Differimento dell'accesso

1. Il Sindaco può disporre il differimento dell'accesso agli atti, documenti ed informazioni quando risulti necessario per assicurare, per un periodo

limitato, la tutela degli interessi di cui al primo comma del precedente art. 13.

2. Il differimento dei termini per l'esercizio dei diritti d'accesso può essere inoltre disposto quando si verificano difficoltà per l'acquisizione di documentazioni da altre unità organizzative. Il differimento non può essere superiore a quindici giorni utili dal termine ordinario stabilito dal regolamento ed il tempo complessivamente necessario per l'esercizio dell'accesso non può comunque superare il limite di 30 giorni stabilito dal quarto comma dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di cui al presente comma è emesso dal responsabile del procedimento di accesso.

3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi devono essere motivati e sono comunicati ai richiedenti entro il termine ordinario stabilito per l'accesso.

Capo IV - Esclusioni dal diritto di accesso

Art. 16 - Esclusioni e limitazioni dell'accesso

1. La comunicazione agli interessati della esclusione o della limitazione dall'accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 è effettuata entro il termine ordinario stabilito per l'accesso.

2. Nel caso in cui l'esclusione riguardi solo una parte dei contenuti di un documento, possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso. Le copie parziali devono comprendere la prima e l'ultima pagina del documento, con esclusione delle parti delle quali non è consentita la conoscenza; le pagine omesse devono essere indicate.

3. Con la comunicazione del differimento, della esclusione o della limitazione dell'accesso l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto, dallo stesso attivabile secondo il quinto comma dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recepito dalla L.R. 10/91.

Capo IV - Esclusioni dal diritto di accesso

Art. 17 - Silenzio-rifiuto

1. E' fatto obbligo al funzionario a cui è stata fatta la richiesta di provvedere entro trenta giorni, comunicando se del caso con provvedimento motivato la causa del rifiuto.

2. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s'intende rifiutata ed il richiedente può effettuare, entro i 30 giorni successivi, ricorso

contro il silenzio-rifiuto al Tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto disposto dal quarto e quinto comma dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. fermo restando le sanzioni disciplinari a carico del funzionario inadempiente.

3. E' data, altresì, facoltà al cittadino, trascorsi inutilmente i trenta giorni dalla sua richiesta e prima di esperire il ricorso al TAR, di inoltrare istanza al Difensore Civico, e prima della sua istituzione al Segretario Comunale, per ottenere l'accesso al documento, facendo rilevare nella stessa l'avvenuto rifiuto.

La risposta dovrà pervenire al cittadino entro cinque giorni dalla sua richiesta

4. Ricevuta notifica del ricorso contro il silenzio-rifiuto il responsabile dell'unità competente è tenuto a verificare immediatamente i motivi per i quali la richiesta dell'interessato non ha avuto tempestiva risposta ed a comunicare al Sindaco l'esito degli accertamenti effettuati.

5. Qualora sia accertato che non sussistevano motivi di esclusione o differimento dell'accesso, il responsabile dell'unità organizzativa dispone, indipendentemente dal ricorso pendente, l'immediata ammissione all'accesso, dandone avviso all'interessato con telegramma o telefax. Copia del provvedimento adottato viene immediatamente depositata, nelle forme prescritte, presso il Tribunale Amministrativo Regionale, per quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

6. Nel caso che dagli accertamenti effettuati risulti che secondo le norme di legge e del presente regolamento non è consentito l'accesso ai documenti richiesti il responsabile dell'unità organizzativa rimette al Sindaco la proposta della deliberazione da adottarsi dalla Giunta, per la costituzione a difesa del Comune nel giudizio promosso dall'interessato.

Capo V - Iniziative per l'Informazione dei Cittadini

Art. 18 - Pubblicazione all'albo pretorio

1. Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è collocato l'albo pretorio del Comune, costruito in modo da garantire la conoscenza e lettura degli atti esposti e, insieme, la loro conservazione senza possibilità di danneggiamenti o sottrazioni.

2. Mediante affissione nell'albo pretorio sono pubblicate tutte le deliberazioni o determinazioni comunali. Le ordinanze del Sindaco, gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale, gli avvisi di gara, i bandi di concorso, gli avvisi del rilascio di concessioni edilizie, gli elenchi mensili

dei rapporti di polizia giudiziaria in materia di violazioni edilizie, l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica e tutti gli atti che per disposizioni di legge o di regolamento devono essere pubblicati ufficialmente, sono affissi all'albo pretorio per la durata stabilita dalle norme predette. Una apposita sezione dell'albo è riservata alle pubblicazioni di matrimonio.

3. Quando la consistenza e la natura degli atti lo rendano necessario, nell'albo pretorio viene affisso l'avviso di pubblicazione e deposito dell'atto, comprendente l'indicazione dell'organo che l'ha emesso o adottato, l'oggetto, la data, il numero e la precisazione che il documento è consultabile presso l'ufficio dell'incaricato della tenuta dell'albo, posto nelle immediate adiacenze dello stesso, dove gli atti predetti sono conservati in appositi raccoglitori che ne consentono l'integrale lettura, proteggendoli da danneggiamenti e sottrazioni. Piani, disegni ed altri elaborati grafici sono esposti sotto apposita protezione che ne consente la completa visione. Il locale deve essere di dimensioni tali da consentire la contemporanea consultazione da parte di più persone ed attrezzato, per quanto necessario, per tale servizio.

4. Il responsabile dell'unità organizzativa di segreteria designa il dipendente che, nell'ambito delle attribuzioni della sua qualifica funzionale è responsabile della tenuta dell'albo pretorio, dell'affissione e defissione degli atti, della vigilanza degli atti in deposito nell'ufficio di consultazione e della tenuta del registro delle affissioni. Con lo stesso provvedimento viene designato il dipendente tenuto a sostituire l'incaricato della tenuta dell'albo, in caso di assenza od impedimento dello stesso.

5. L'incaricato del servizio provvede alla tenuta di un registro cronologico degli atti affissi all'albo pretorio, con l'indicazione del periodo di pubblicazione e del giorno del rilascio del certificato di compimento della stessa e della restituzione degli atti.

Capo V - Iniziative per l'Informazione dei Cittadini

Art. 19 - Pubblicazioni nel territorio comunale

1. Per assicurare ai cittadini la conoscenza dei principali provvedimenti del Comune, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta comunale disporrà l'installazione nel centro urbano di almeno un quadro di adeguate dimensioni e di un quadro di uguale dimensioni in ognuna delle zone periferiche del paese, riservati esclusivamente alle affissioni dei manifesti, avvisi, bandi di concorso ordinanze, annunci, comunicazioni, programmi di manifestazioni disposte dal Comune o, per il

suo tramite, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e da altri enti pubblici, recante l'indicazione, in alto, «Notizie dal Comune», dal quale i cittadini possono avere tempestiva notizia dei provvedimenti più rilevanti che interessa la vita della comunità.

Capo VI - Disposizioni finali

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore, dopo il favorevole esito del controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo, esperite le procedure previste dallo statuto comunale.
2. Copia del presente regolamento, sarà inviato ai Consiglieri comunali, alle associazioni ed agli organismi di partecipazione popolare, alle organizzazioni del volontariato.
3. Copia del regolamento, divenuto esecutivo, viene trasmessa dal Funzionario Responsabile alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 22 e 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché alla Presidenza della Regione Siciliana -

Clau:regolame\accessomodificato